

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO Presidente

(NA) SANTAGATA DE CASTRO Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) BOCCHINI Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) PORZIO Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(NA) SBORDONE Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore FRANCESCO SBORDONE

Seduta del 21/01/2020

FATTO

Con riferimento ad un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione - stipulato in data 09.06.2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 02.08.2018 - l'odierno ricorrente, esperita inutilmente la fase di reclamo, si è rivolto all'Arbitro Bancario Finanziario al quale ha domandato di accertare e dichiarare il diritto alla restituzione:

- a) integrale delle commissioni di intermediazione, in ragione della nullità della relativa clausola ex art. 125 novies TUB, per euro 2.035,80, e pro quota, per effetto dell'anticipata estinzione del finanziamento, delle commissioni di attivazione (euro 640,90);
- b) in subordine, pro quota di entrambe le indicate commissioni per un importo complessivo pari ad euro 1.862,38; il tutto oltre spese di assistenza difensiva quantificate in euro 400,00.

L'intermediario, ritualmente costituitosi, ha eccepito:

- a) che in sede di conteggio estintivo è stata rimborsata complessivamente la somma di euro 141,38; e che in sede di riscontro al reclamo veniva offerta, in parziale accoglimento delle richieste avanzate, la somma di euro 512,72;
- b) la natura up front delle commissioni di attivazione (a copertura dei costi connessi all'attivazione del finanziamento), in quanto interamente maturate all'atto di perfezionamento del contratto; e che in sede di conteggio estintivo, a titolo di liberalità, veniva comunque restituita la somma di euro 16,82;



- c) la natura up front delle commissioni di intermediazione, trattenute dalla banca al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate al mediatore creditizio per la remunerazione delle attività prodromiche alla stipula del finanziamento, in esecuzione di un autonomo contratto distinto e diverso da quello di finanziamento;
- d) la non rimborsabilità delle spese di assistenza difensiva, atteso che il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario non necessita di rappresentanza professionale anche in ragione della scarsa complessità della questione.

L'intermediario ha concluso, pertanto, per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Relativamente alla domanda di restituzione integrale delle commissioni di intermediazione di cui alla lett. F del contratto per l'invocata nullità della relativa clausola ex art. 125 novies T.U.B., il Collegio - fermi restando i principi stabiliti dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 9585/2017 in relazione alla precisazione dell'ambito di applicazione dell'art. 125 novies T.U.B. - evidenzia che, dalla documentazione esibita, risulta provata la circostanza per cui il ricorrente ha conferito incarico scritto ad un mediatore creditizio con indicazione di tutte le condizioni economiche praticate; sì che la domanda non può trovare accoglimento.

La domanda subordinata del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente diritto al rimborso di parte degli oneri commissionali nonché delle ulteriori spese sostenute. Il diritto in questa sede fatto valere trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui agli artt. 121, comma 1, lettera e) e 125 sexies T.U.B.

Il consolidato orientamento dell'Arbitro Bancario e Finanziario, anche alla luce della disciplina sub-primaria della Banca d'Italia (cfr. le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) si è sostanziato, come noto, nel circoscrivere i costi interessati alla restituzione a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). È altrettanto noto che il criterio matematico generalmente adottato per quantificare gli importi da restituire, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Di recente, però, la Corte di Giustizia UE (decisione dell'11 settembre 2019; causa C-383/18 – sentenza "Lexitor") – investita del compito di chiarire quale fosse l'esatta interpretazione dell'art. 16, par. 1, Direttiva 2008/48/CE ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 267 TFUE – ha stabilito che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento dell'ABF, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente e articolato principio di diritto:

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i



costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

Il Collegio di Coordinamento, nel caso sottoposto al suo esame, ha ritenuto inoltre che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno pattuito per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di Coordinamento per la quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 cod. civ.).

Il Collegio quindi, nel caso in esame, accoglie la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo c.d. up front e per gli importi indicati:

1) Commissioni di intermediazione di cui alla lett. F mod. SECCI per euro 805,56.

Il Collegio, con riguardo alle voci di costo c.d. recurring (commissione di gestione, lett. C mod. SECCI, commissione di attivazione, lett. B mod. SECCI), rileva che, al netto di quanto già restituito dall'intermediario (euro 124,54 per commissioni di gestione ed euro 16,82 per commissione di attivazione), spetti al ricorrente l'ulteriore importo di euro 640,90 quale rimborso pro quota delle commissioni di attivazione.

Non può essere accolta, infine, conformemente agli indirizzi divisati da tutti i Collegi, la domanda di rifusione delle spese di assistenza difensiva, anche per la natura seriale delle questioni sottoposte.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.446,46.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO